



Comune di Padova

Settore SUAP e Attività Economiche

Ordinanza n. 2024/12/0002 del 20/02/2024

Oggetto: FIERA DI PASQUA 2024

**IL FUNZIONARIO CON E.Q.O.
Settore SUAP e Attività Economiche**

PREMESSO che il Piano per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 16/12/2013 e successive modifiche, individua e norma la "Fiera di Pasqua" prevedendo che la stessa si svolga annualmente nel periodo compreso tra i due sabati precedenti la Pasqua e che l'orario di vendita venga stabilito con apposito provvedimento;

DATO ATTO che i posteggi individuati dal Piano per il Commercio su Aree Pubbliche per la Fiera di Pasqua sono 10 di cui 1 in Prato della Valle e 9 in Via Oberdan e che i posteggi con concessionario titolare in Via Oberdan sono corrispondenti ai n. 2 – 3 e 7;

TENUTO CONTO della presenza di un cantiere per il restauro della Torre degli Anziani che occupa la parte di Via Oberdan riservata ai posteggi della Fiera di Pasqua dal n. 1 al n. 6 e che l'area corrispondente al posteggio n. 7 dev'essere lasciata libera in quanto zona di manovra dei mezzi per il cantiere;

CONSIDERATO che per l'edizione 2024 potranno partecipare alla Fiera in oggetto esclusivamente i titolari di concessione che potranno occupare l'area corrispondente ai posteggi n. 8 – 9 e 10 e che, in caso di assenza di un titolare, il posteggio potrà essere assegnato ad un operatore precario che ne abbia fatto richiesta entro i termini previsti;

VISTA la Legge della Regione Veneto n.10/2001 e s.m.;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per il commercio su area pubblica ed il Piano per il Commercio sopra citato;

DISPONE

1. che il tradizionale mercato di Pasqua del centro storico abbia luogo da sabato 23 marzo 2024 a sabato 30 marzo 2024;

2. che i posteggi siano dislocati come da Piano per il Commercio su Aree Pubbliche in Prato della Valle e in Via Oberdan nei numeri 8 – 9 e 10 con i criteri indicati in premessa;

3. che tutti gli operatori del mercato osservino le seguenti disposizioni:

a) le strutture di vendita che l'operatore intende mantenere installate per la durata della fiera, possono essere montate dalle ore 16.00 di venerdì 22 marzo 2024 e debbono essere smontate entro le ore 24.00 del sabato 30 marzo 2024;

b) l'attività di vendita si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 20.00, senza interruzioni;

c) assenze: la mancata occupazione del posteggio per più di due giorni, anche non consecutivi, non giustificati comporterà la perdita del diritto di partecipare al mercato; le giustificazioni dovranno pervenire tramite portale "Impresa in un giorno" al Settore Suap e Attività Economiche, entro il giorno successivo a quello di effettuazione dell'assenza;

d) i posteggi, assegnati ai titolari di concessione che dovessero rendersi liberi, saranno concessi ad altro operatore precario in base alla graduatoria delle domande;

e) norme, prescrizioni e divieti:

- l'attrezzatura di vendita dovrà essere installata e mantenuta in loco in condizioni di decoro e pulizia per tutto il periodo previsto ed è vietata, pertanto, qualsiasi interruzione dell'attività commerciale;

- è consentita la permanenza della struttura di vendita per tutto il periodo della manifestazione;

- è vietato installare tende o coperture dei banchi che precludano la visuale di altri posteggi o di altre attività commerciali limitrofe o adiacenti;

- non è consentito l'utilizzo di autoveicoli quali strutture di vendita;

- entro l'orario d'inizio delle contrattazioni i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico della merce devono essere rimossi dell'area della Fiera;

- al termine dell'orario di vendita, eventuali contenitori infiammabili (bombole GPL o altro), dovranno essere rimossi dal posto di vendita;

- all'interessato incombe l'obbligo del possesso delle prescritte autorizzazioni che disciplinano l'attività, rilasciate dai competenti organi e/o uffici, del pagamento del CUP nonché del rispetto di tutte le normative di legge che tutelano la sicurezza, l'igiene e la salute pubblica;

4. prescrizioni riguardanti gli impianti elettrici:

a) nell'area di fiera non è ammesso l'utilizzo di gruppi elettrogeni;

b) gli impianti elettrici devono essere installati nel rispetto delle Normative vigenti (Norma CEI 64-8 sez.7 art.711), in particolare devono essere prese in considerazione le condizioni di influenze esterne del particolare luogo dove gli impianti elettrici temporanei sono installati come per esempio: presenza di acqua, sforzi meccanici, pubblico, etc.;

c) della corretta installazione deve essere redatta una dichiarazione da parte del proprietario/gestore;

d) dovrà essere eseguita, obbligatoriamente, la messa a terra delle masse o della struttura metallica; in caso di impossibilità ad eseguire la messa a terra delle masse gli operatori devono compilare anche la dichiarazione integrativa impianto sprovvisto di messa a terra;

e) si raccomanda che i cavi destinati ad alimentare strutture temporanee (montate) siano protetti alla loro origine mediante interruttori magnetotermici differenziali aventi corrente differenziale nominale di intervento non superiore a 300 mA (subito dopo la fornitura elettrica – "contatore ENEL");

f) tutti i circuiti che alimentano prese a spina fino a 32A e tutti i circuiti terminali, diversi da quelli per l'illuminazione di sicurezza, devono essere protetti con un interruttore differenziale con una corrente differenziale nominale di intervento non superiore a 30 mA (salvavita);

g) si raccomanda inoltre di limitare l'uso di prese multiple e qualora queste venissero utilizzate di non posizionarle a terra;

h) apparecchi di illuminazione come lampade incandescenti, faretti e piccoli proiettori, e altri apparecchi o apparecchi utilizzatori aventi elevate temperature superficiali devono essere adeguatamente protetti ed installati lontani da materiale combustibile in modo da impedirne il contatto;

i) nel caso in cui il personale dell'Amministrazione Comunale addetto ai controlli della sicurezza rilevi importanti carenze sull'impiantistica elettrica e GAS, verrà immediatamente sospesa l'attività di vendita fino al ripristino della conformità degli impianti alle norme di sicurezza che verrà dal medesimo personale accertata;

Il mancato rispetto di quanto indicato nella presente ordinanza potrà comportare la revoca della concessione, fatte salve le sanzioni di legge previste per i contravventori;

5. il Comune s'intende sollevato da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a cose e/o a terzi per effetto del mancato rispetto delle prescrizioni impartite col presente provvedimento.

COMUNICA

1. che, avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, da prodursi a norma del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della presente;
 - in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica della presente.
2. che l'unità organizzativa competente è l'Ufficio Commercio in Area pubblica del Settore Suap e Attività economiche.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Padova.

Il Comando di Polizia locale – e chiunque altro cui spetti – è incaricato di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento a tutti gli effetti di legge.

20/02/2024

Il Funzionario con E.Q.O.
Monica Canazza

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa